

DOTTRINA

Studi sul nuovo processo matrimoniale

I TITOLI DI COMPETENZA E LA “CONCORRENZA MATERIALE” ALLA LUCE DEL M. P. *MITIS IUDEX* *DOMINUS IESUS*

MASSIMO DEL POZZO

© Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.

ABSTRACT: L'articolo esamina le innovazioni compiute dal *Mitis iudex* in merito ai titoli di competenza nelle cause di nullità matrimoniale e la ripartizione delle attribuzioni tra il Vicario giudiziale diocesano e quello interdiocesano o viciniore nel *processus brevior*. La facilitazione dell'introduzione delle cause si è esplicitata nell'eliminare i vincoli cautelativi previsti per il foro dell'attore e il foro delle prove e nell'estendere il criterio di competenza dell'attore al quasi-domicilio e nel favorire l'accesso spedito e diretto al giudizio del Vescovo tramite il Vicario giudiziale diocesano o un soggetto ad esso assimilato. In entrambi gli ambiti la riforma processuale ha comportato una rilevante cambio di prospettiva: dalla prevalenza della tutela del convenuto alla preponderanza della libertà di scelta dell'attore e dalla unicità della giurisdizione *ratione materiae* al possibile concorso di cognizione tra i due ministri sullo stesso oggetto (la differenziazione deriva dal procedimento seguito). Al di là dei problemi con-

ABSTRACT: The article examines the innovations enacted by *Mitis iudex* regarding titles of competence in the case of marriage nullity and the division of roles between the Diocesan Judicial Vicar and the Interdiocesan or “vicinore” Judicial Vicar in the *processus brevior*. The simplification of the introduction of the case is evinced in the elimination of the precautionary restrictions foreseen for the forum of the petitioner and the forum of the proofs and in the extension of the criterion of competence of the petitioner to the quasi-domicile and in favoring expedited admission of the case, directed to the judgment of the bishop through the Diocesan Judicial Vicar or a subject similar to him. In both areas, the procedural reform has brought about a significant change in perspective: from the priority of protecting the respondent to the preponderance of the petitioner's freedom of choice and from the exclusivity of the jurisdiction *ratione materiae* to the possible competition of knowledge between the two minis-

cettuali e ordinamentali sollevati, da un punto di vista applicativo si tratta di integrare l'agevolazione dell'introduzione del processo col rispetto del principio di prossimità e di favorire il coordinamento e la funzionalità nell'eventuale concorrenza organica in ordine all'indirizzo e alla "conversione" del processo secondo il rito ordinario o più breve.

ters over the same object (the distinction stems from the process followed). Besides the conceptual and systematic problems which arise, from a practical point of view there arises the problem of integrating the facilitation of the introduction of the process with a respect for the principle of proximity and of fostering coordination and functionality in the event of an organic competition regarding the direction and "conversion" of the process according to the ordinary rite or the shorter one.

PAROLE CHIAVE: m. p. *Mitis iudex Dominus Iesus*, titoli di competenza, prossimità, ripartizione delle attribuzioni nel *processus brevior*, Vicario giudiziale diocesano e interdiocesano.

KEY WORDS: *Motu Proprio Mitis iudex Dominus Iesus*, titles of competence, proximity, divisions of roles in the *processus brevior*, Diocesan Judicial Vicar, Interdiocesan Judicial Vicar.

SOMMARIO: 1. La facilitazione dell'introduzione delle cause. – 2. La semplificazione e l'ampliamento dei titoli di competenza. – 3. L'integrazione tra "agevolazione" dell'inoltro e "vicinanza" della trattazione della causa. – 4. L'accessibilità del "processus brevior" e le indicazioni direttive della riforma. – 5. La possibile deroga alla univocità della giurisdizione "ratione obiecti". – 6. Un processo in cammino.

1. LA FACILITAZIONE DELL'INTRODUZIONE DELLE CAUSE

IL principio cardine della riforma processuale è rendere più agevole e spedito l'accertamento della nullità matrimoniale.¹ L'intervento legislativo evidentemente cambia la forma o il procedimento ma non la sostanza: «ho deciso di dare con questo *Motu proprio* disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio».² La facilitazione concerne quindi l'inoltro e lo svolgimento della domanda giudiziaria non la dichiarazione della nullità del matrimonio. È ovvio peraltro che il maggior ricorso alla giustizia canonica potrà avere un'incidenza considerevole anche sul numero delle sentenze

¹ W. L. Daniel tra i principi guida della riforma indica: A. *The principle of Celerity*; B. *The Protection of the Indissolubility of Marriage*; C. *The Principle of Proximity and Accessibility of the Process (An Analysis of Pope Francis' 2015 Reform of the General Legislation Governing Causes of Nullity of Marriage, «The Jurist», 75 [2015], pp. 437-443).*

² FRANCESCO, m. p. *Mitis iudex Dominus Iesus*, 15.VIII.2015 [= MIDI], *Proemio*, 6° capoverso.

pro nullitate.³ Più che un impulso o una spinta positiva a intraprendere la via giudiziaria si tratta comunque di non disincentivare o scoraggiare nessuno dal risolvere le proprie incertezze o inquietudini (limite negativo).⁴ Il dichiarato intento dell’impegno ecclesiale richiesto dal Papa è di venire incontro e accogliere i fedeli sofferenti o sbandati e accompagnarli nel percorso di chiarimento e discernimento della propria infelice situazione matrimoniale.⁵

Agevolare l’accesso dei *christifideles* ai giudici ecclesiastici non significa sollecitare o moltiplicare indebitamente le istanze di accertamento dell’eventuale invalidità del coniugio né men che mai favorire un uso opportunistico e deformante dei titoli di competenza, vuol dire solo rendere possibile e concretamente praticabile il diritto d’azione, con il particolare spirito di umanità e comprensione che connota il sistema canonico.⁶ Avvicinare la Chiesa ai suoi figli in difficoltà, nella *mens* de Pontefice implica colmare la distanza e il distacco che spesso allontana i separati e i divorziati risposati dal ricorrere al sostegno e all’aiuto della “istituzione” ecclesiastica. La preoccupazione pastorale e il desiderio di recupero spirituale e umano dei coniugi falliti è caratterizzante e assorbente nello spirito della riforma.⁷

³ La maggior incidenza nella *mens* legislativa dovrebbe essere quantitativa ma non qualitativa (l’orientamento delle decisioni). Non preoccupano dunque i numeri in sé (sempre che siano ragionevoli) quanto l’eventuale atteggiamento o tendenza lassista dei tribunali ecclesiastici.

⁴ La Chiesa non ha alcun interesse a promuovere sconsideratamente i giudizi ma semmai a prevenirli e scongiurarli. La dichiarazione di nullità non è un modo per risolvere una crisi familiare, può però restituire pace e serenità a una coscienza turbata o scossa. La celebre protesta del mugnaio di Postdam brechtiano “ci sarà pure un giudice a Berlino” esprime l’universale aspirazione a un’istanza veramente equa di giustizia e non può non trovare un riscontro nella Chiesa, senza peraltro dover necessariamente arrivare a Roma.

⁵ In linea con il recupero della centralità del Vescovo che ispira la riforma è abbastanza espressivo al riguardo anche il Premio del m. p. *Mitis et Misericors Iesus* (15.VIII.2015): «In questa prospettiva, importantissimo è il ministero del Vescovo, il quale, secondo l’insegnamento dei Padri orientali, è giudice e medico, poiché l’uomo, ferito e caduto (*peptokós*) a causa del peccato originale e dei propri peccati personali, divenuto infermo, con le medicine della penitenza ottiene da Dio la guarigione e il perdono e viene riconciliato con la Chiesa. [...] pertanto l’esercizio della potestà giudiziale è il luogo privilegiato in cui, mediante l’applicazione dei principi della “*oikonomia*” e della “*akribeia*”, egli porta ai fedeli bisognosi la misericordia risanatrice del Signore».

⁶ Va da sé che il diritto d’azione è inseparabile da quello d’eccezione o di difesa. Uno sbilanciamento da una parte comporta inesorabilmente una compressione dall’altro, occorre pertanto trovare il delicato punto di equilibrio che compendi gli opposti interessi che presiedono alla logica dello strumento processuale.

⁷ La riforma processuale sarebbe impoverita e svalutata se non considerasse adeguatamente il disposto degli artt. 1-5 della Regole Procedurali [= RP]. Anche TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano, gennaio 2016 [= *Sussidio applicativo MIDI*] dà un notevole rilievo al servizio pastorale e consultivo previo (pp. 14-16, *Il servizio giuridico-pastorale*).

L'extrapolazione del processo dall'orizzonte della pastorale familiare equivale a snaturare e tradire la prospettiva dell'ambiziosa rivisitazione operata.⁸ In questa linea il cardine assiologico del nuovo corpo del *De causis ad matrimonii nullitatem declarandam* è la "conversione" delle strutture ecclesiastiche e il ripensamento dei criteri di esercizio non tanto della giurisdizione quanto del complessivo approccio al fronte matrimoniale. Il processo insomma è solo una tappa (parziale ed eventuale) del percorso di integrazione nella comunità cristiana. Solo in questa chiave si può comprendere e interpretare correttamente l'ampliamento dei titoli di competenza e la possibile concorrenza procedimentale tra il Vicario giudiziale diocesano e interdiocesano nel *processus brevior*. Al Legislatore interessa rendere largamente fruibile a istanza di parte il servizio giudiziario e *ubique* operativo e possibilmente diretto il giudizio episcopale. Tali opzioni normative rispondono appunto alla facilitazione dell'introduzione delle cause.

I due problemi affrontati sono collegati e intrecciati, anche se non c'è una stretta continuità e una piena corrispondenza tra loro. Al più generale aspetto territoriale della competenza si associa dunque quello funzionale-organizzativo del ministro deputato a introitare la causa col processo brevior. L'unione di tali profili a ogni modo manifesta tutta l'incisività e complessità della riforma: al di là degli aspetti disciplinari, la nuova regolamentazione comporta un significativo cambiamento dei principi procedurali sottostanti. Da un punto di vista concettuale, in un caso, ci si è spostati dalla prevalenza della tutela del convenuto alla *preponderanza della libertà di scelta dell'attore*; nell'altro, dalla rigorosa unicità della giurisdizione *ratione materiae*⁹ al *possibile concorso o sovrapposizione di attribuzioni sullo stesso oggetto*. Le soluzioni adottate hanno effetti anzitutto sulla struttura e sull'organizzazione del servizio giudiziario. Al di là della questione logico-sistematica, interessa però esaminare anche le ricadute pratiche. L'ampliamento della determinazione del giudice competente dà maggior agio alla verifica giudiziaria

⁸ La riforma processuale si inserisce nel cammino sinodale di accompagnamento e discernimento delle famiglie in difficoltà (cfr. XIV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, *Relazione finale*, 24.X.2015, nn. 69-86 [*Famiglia e accompagnamento pastorale*]). Cfr. anche M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma 2016, pp. 19-25, e J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, Roma 2015 pp. 45-119 (cap. II. *Questioni prelie per comprendere la pastoralità del processo di nullità matrimoniale*).

⁹ «Qualora la competenza dei tribunali interdiocesani riguardi solo qualche specie di causa, occorrerà erigerne altri, per le altre specie di cause, sicché ciascun tribunale sarà *materialmente* competente solo sulle cause per cui è stato eretto e, pertanto, assolutamente incompetente sulle altre. I Vescovi che erigono un tribunale interdiocesano non possono quindi costituire tribunali diocesani con competenza sulle stesse cause: il tribunale interdiocesano è già il tribunale diocesano. Pertanto se il tribunale interdiocesano è competente per tutte le cause, non si potrà avere un vicario giudiziale per tutte le diocesi che lo compongono, essendo queste prive di un tribunale diocesano» (LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, p. 155).

ma può comportare una vistosa compressione del principio della vicinanza e prossimità espressamente sancito dal *Motu proprio*.¹⁰ L'immediatezza del canale da seguire per il processo più breve può snellire e semplificare la procedura ma comporta anche limiti di rispondenza e coordinamento ordinamentale.¹¹ Il Legislatore ad ogni modo sembra aver preferito la praticità ed efficacia del concreto strumento alla purezza formale del modello. Lo scopo del provvedimento d'altronde non è perfezionare astrattamente l'apparato processuale ma soddisfare al meglio l'impellente domanda di giustizia dei fedeli. Fermo restando la disponibilità e razionalità (almeno pragmatica) delle misure, riteniamo utile ad ogni modo esplorare e chiarire la portata e l'ermeneutica dei due profili.

2. LA SEMPLIFICAZIONE E L'AMPLIAMENTO DEI TITOLI DI COMPETENZA

L'agevolazione nell'introduzione delle cause di nullità matrimoniale ha un immediato riscontro nella determinazione del giudice. La riforma processuale ha operato una *notevole semplificazione dei titoli di competenza*, accorpendo le precedenti quattro ipotesi (*forum celebrationis, forum partis conventae, forum partis actricis, forum probationum*)¹² in tre fattispecie: «Nelle cause di nullità del matrimonio, che non siano riservate alla Sede Apostolica, sono competenti: 1° il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; 2° il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio; 3° il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove» (can. 1672). La contrazione della disposizione si risolve in un'espansione normativa. In pratica sono stati eliminati i vincoli cautelativi previsti per il foro dell'attore e il foro delle prove (l'assenso del Vicario giudiziale, sentita la parte convenuta), i limiti territoriali stabiliti per il tribunale dell'attore (la comprensione nel territorio della stessa Conferenza episcopale) ed è stato esteso quest'ultimo foro anche al quasi-domicilio dell'attore.¹³ La norma ha rimosso quindi tre restrizioni procedurali e inserito un nuovo criterio di competenza.

¹⁰ Cfr. VI *Criterio fondamentale MIDI*, artt. 7 § 1, 19 RP. C. Peña García a proposito delle linee maestre della riforma inserisce *La ampliación de los fueros competentes* (§ 2.3.1) nel fine di *Mejorar y garantizar el efectivo acceso de los fieles a los procesos (La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus», «Estudios Eclesiásticos», 90 [2015], pp. 632-634).*

¹¹ La scarsa intesa tra i Vicari giudiziali (diocesano e interdiocesano o viciniere) può ostacolare o rendere meno fluida la conversione tra il rito ordinario e abbreviato, cfr. *infra* § 5. Sta di fatto che l'equivoco inoltro del *processus brevior* finisce coll'appesantire e rallentare il corso della giustizia.

¹² Cfr. art. 10 DC.

¹³ Cfr. J. HORTA ESPINOSA, *Il Processo ordinario per la dichiarazione di nullità del matrimonio secondo la nuova legislazione canonica*, in *Giornata di studio: Il m. p. «Mitis Iudex Dominus Iesus» una riforma al servizio del bene dei fedeli*, Pontificia Università San Tommaso d'Aquino - Angelicum, 26.XI.2015.

Nell'inciso iniziale il *Motu proprio* fa salve le cause riservate alla Sede Apostolica, la competenza soggettiva costituisce un titolo assoluto e inderogabile che protegge l'imparzialità del giudice.¹⁴ Per il resto, il testo ha snellito il precedente dettato codiciale delle incombenze prima richieste e accorpato il foro del convenuto e dell'attore. L'uguaglianza dei presupposti richiesti tra attore e convenuto ha infatti determinato l'unificazione in un'unica prescrizione («2° tribunal loci in quo alterutra vel utraque pars domicilium vel quasi-domicilium habet»). Il riferimento normativo prescinde da ogni qualificazione della parte.

La riforma, conformemente ai suoi intenti dichiarati, ha premiato il criterio della semplicità e immediatezza nell'accesso al giudizio, a scapito magari della maggior protezione del diritto di difesa e della sicurezza dell'accertamento.¹⁵ Per quanto le cautele disposte dal can. 1673 abrogato nascessero dall'esperienza e dalla prudenza e non costituissero oneri meramente formali, è stato rilevato che l'assenso del Vicario giudiziale poteva comportare un certo appesantimento e un conseguente ritardo nella celebrazione del processo.¹⁶ L'incombenza protettiva peraltro di rado si traduceva in un diniego del *consensus* richiesto.¹⁷ La misura precauzionale aveva il vantaggio di implicare una ricerca più agevole e semplice della parte convenuta, mettendola al corrente del giudizio proposto.¹⁸ Al di là della soppressione delle altre misure garantistiche, desta qualche preoccupazione soprattutto l'ampliamento del foro dell'attore, su cui ci soffermeremo più ampiamente in

¹⁴ Spetteranno pertanto al Romano Pontefice le cause dei Capi di Stato (cfr. can. 1405 § 1, n. 1) e al Tribunale della Rota Romana quelle delle persone fisiche che non hanno superiore al di sotto del Romano Pontefice (cfr. can. 1405 § 3, n. 3). L'eventualità della riserva di competenza è piuttosto rara nelle cause matrimoniali.

¹⁵ Il limite invero riguarda più il processo ordinario e documentale, potendo porre ostacoli all'effettività del contraddittorio delle parti, che il processo abbreviato, ove la domanda congiunta dovrebbe garantire convenientemente lo *ius defensionis*.

¹⁶ Cfr. C. Fusco, *Modalità di presentazione e trattazione di una causa: riflessioni di un avvocato*, in *Giornata dell'Avvocatura Ecclesiastica: La riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio*, Pontifica Università Gregoriana, 15.XII.2015; PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos...*, p. 639.

¹⁷ La generale accondiscendenza dei Vicari giudiziali e la scarsa operatività del rifiuto (un discorso analogo, a maggior ragione potrebbe valere per la doppia decisione conforme) non è però un motivo per disconoscere in radice la validità del metodo ma semmai per interrogarsi sulla diligenza e determinazione dei ministri di giustizia. La legislazione peraltro non può ignorare l'effettività della situazione e deve ponderare opportunamente gli opposti interessi (la celerità, quando non siano in gioco valori fondamentali, può ben giustificare un sacrificio della maggior garanzia).

¹⁸ La realtà di processi celebrati all'insaputa dell'altro coniuge purtroppo non è sconosciuta all'ordinamento canonico e integra una grave compromissione del diritto di difesa (cfr. anche G. ERLEBACH, *La nullità della sentenza giudiziale "ob ius defensionis denegatum" nella giurisprudenza rotale*, Città del Vaticano 1991, pp. 222-238, 240-244).

seguito (*infra* § 3). Come abbiamo già rilevato, l’attenzione si è concentrata più sulla facoltà di introduzione della causa che sulla protezione del diritto di difesa,¹⁹ peraltro mai misconosciuto o compresso. L’interesse pubblico è volto a non impedire o ostacolare in nessun modo l’accesso alla giustizia della Chiesa. La preoccupazione riguardante la tutela del diritto di difesa e la sicurezza e qualità dell’accertamento può comunque trovare soddisfazione, ma richiede un’adeguata attenzione e sensibilità.

A completare il quadro della riforma bisogna aggiungere il chiarimento della *Ratio procedendi*. L’art. 7 § 1 RP precisa: «I titoli di competenza di cui al can. 1672 sono equivalenti, salvaguardato per quanto possibile il principio di prossimità fra il giudice e le parti». Non vi è quindi una priorità o gerarchia tra i criteri fissati. Il disposto sollecita tuttavia il rispetto della *vicinanza tra il giudice e le parti*.²⁰ Tale indicazione, considerato anche l’impianto assiologico della riforma, non ha un semplice valore esortativo ma ispiratore e direttivo, non sembra possa giungere però a precludere la legittimità della competenza.²¹ Sarà l’istante a determinare il foro secondo una ragionevole considerazione di tutte le circostanze del caso.²²

3. L’INTEGRAZIONE TRA “AGEVOLAZIONE” DELL’INOLTRO E “VICINANZA” DELLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA

Il punto più delicato del nuovo impianto legislativo concerne l’armonizzazione tra la facilitazione dell’introduzione della causa e l’effettiva prossimità del giudice. L’agevolazione della determinazione del foro competente, se malevolmente intesa, può tradursi in un espediente per trovare un giudice più benevolo e favorevole.²³ Nella liberalità del sistema canonico, mentre il domicilio ha un carattere di maggior stabilità e oggettività ed è il riscontro più sicuro del principio di vicinanza, il quasi-domicilio può essere acquisito in maniera molto rapida e disinvolta. La focalizzazione sull’attore inoltre rende ancor più influente l’elemento volontaristico e discrezionale.²⁴ L’intento del Legi-

¹⁹ Non è casuale che il termine ‘convenuto’ che prima compariva tre volte nel disposto ora non sia mai menzionato.

²⁰ Il principio è ribadito anche dall’art. 19 RP a proposito del *processus brevior*.

²¹ La locuzione «per quanto possibile» lascia intendere che l’avvertenza è orientativa e non è inderogabile.

²² La consulenza o indagine previa dovrebbe agevolmente portare anche all’individuazione del foro più adeguato.

²³ A proposito del processo più breve davanti al Vescovo già rilevavamo che «se si attenua l’esigenza di favorire il convenuto, si accentua al contrario la possibilità di scelta “interessata” del giudice. La facilità dell’acquisizione del quasi-domicilio, può indurre a ricorrere ad un Vescovo notoriamente riconosciuto comprensivo o particolarmente rapido» (*Il processo matrimoniale più breve...*, p. 129, con relativa nt. 26).

²⁴ In caso di litisconsorzio attivo dei coniugi la miglior dottrina riconosceva che non si poteva applicare il foro del convenuto e quindi alcun quasi-domicilio (cfr. ad es. J. LLOBELL,

slatore non è ovviamente il rilassamento della disciplina ecclesiastica e l'uso strumentale dei titoli, ma la garanzia con solerzia e comprensione della cognizione ecclesiastica per chi lo desidera o, piuttosto, ne ha bisogno. Una prevenzione o un sospetto ingiustificato nei confronti di un'istanza fuori sede sarebbe pertanto offensiva e prevaricatoria. Il richiamo alla *prossimità* non indica altro che il riferimento al *giudice naturale* e la *miglior possibilità di conoscenza e istruzione del caso*. La vicinanza implica in pratica minor dispendio economico e materiale e soprattutto maggior penetrazione umana e morale nella situazione matrimoniale.²⁵ L'*equivalenza dei titoli di competenza* implica comunque un'*insindacabilità della "legittima" scelta operata dalla parte attrice*.²⁶ L'aporia o la possibile divergenza sono insiti comunque nel contemperamento dei valori operato: la scelta dell'apertura e disponibilità del servizio giudiziario può talora superare la logica della *prossimità*.²⁷

Il problema non è costituito tuttavia dalla prevalenza della prescrizione normativa (equivalenza dei titoli) sulla raccomandazione (perseguimento del principio di *prossimità*),²⁸ ma dallo stravolgimento del criterio legale. Il ricorso a un giudice "innaturale" e "strumentale" viola patentemente il senso del disposto. Il rischio, considerata anche l'accentuazione della mobilità e la facilità dei trasporti e degli spostamenti attuali, è di rimettere sostanzialmente alla disponibilità delle parti, specie se agiate economicamente, la scelta del giudice, forzando o travisando così l'*intentio legis*. È stato rilevato come, eliminando magari gli altri vincoli, sarebbe stato forse più

Commento art. 10 DC, in Norme procedurali canoniche commentate, a cura di M. del Pozzo - J. Llobell - J. Miñambres, Roma 2013, p. 279). L'ipotesi della consensualità dei coniugi si è ora accresciuta con il processo brevior che si può tranquillamente instaurare nel quasi-domicilio di una qualsiasi delle parti.

²⁵ Non bisogna dimenticare che la vita cristiana è imprescindibile da un contesto e da una comunità. La *prossimità* rispetta e promuove proprio lo spirito di accoglienza e il senso di appartenenza dei fedeli.

²⁶ Abbiamo enfatizzato la legittimità a indicare che potrebbe essere un caso di riscontro del possibile contrasto tra legittimità e liceità, se l'acquisizione del titolo fosse elusivo della sostanza del disposto: «La actual amplitud de los fueros competentes, unida a la libertad – tradicional en el ordenamiento canónico – del actor a la hora de elegir entre los diversos fueros competentes podría tener el efecto indeseado de favorecer una especie de "turismo procesal" en busca de tribunales más benevolos o más ágiles, lo que a la larga puede acabar provocando situaciones de profundo escándalo eclesial y desprestigio de los tribunales eclesiásticos, así como la concentración de causas en determinados tribunales, en detrimento de la rapidez de los procesos» (PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos...*, p. 641).

²⁷ Non si può pretendere di avere una sorta di *coincidentia oppositorum*.

²⁸ Come abbiamo già osservato, ex art. 7 § 1 RP il principio è orientativo e derogabile. Il Legislatore non ha voluto fissare ulteriori limiti o preclusioni alla determinazione della competenza. Un criterio preferenziale piuttosto indeterminato come quello della *prossimità* in molti casi sarebbe stato difficile da riscontrare nella pratica.

avveduto prevedere solo il domicilio dell'attore.²⁹ La benevolenza ecclesiastica ha optato però per una maggior fruibilità del luogo di proposizione della causa. L'espresa apertura del can. 1672 non compromette tuttavia un serio e rigoroso accertamento dei presupposti del titolo di competenza, con comprensione e sollecitudine ma senza cedimenti o finzioni. La pratica della precostituzione del tribunale “ad uso e consumo” degli istanti era già conosciuta, al punto che, in maniera molto discutibile, aveva dato luogo al riconoscimento del *vulnus* del sistema canonico.³⁰ La previsione della sanzione si appunta nei confronti degli avvocati che sottraggono le cause al giudice naturale ma il comportamento prevaricatorio coinvolge tutti gli operatori.³¹ Nella riforma del processo matrimoniale il timore dell'alterazione pretestuosa della *ratio* processuale non può ritenersi scongiurato e richiede vigilanza e controllo.³²

²⁹ «No obstante, dada la facilidad con que se adquiere el cuasi-domicilio en la legislación canónica, hubiese sido preferible, a mi juicio, limitar este título de competencia a solo el fuero del domicilio estable del demandante, de modo que se evite el peligro de la preconfiguración intencionada del fuero en busca de un tribunal más benevolo» (PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos...*, p. 641).

È interessante al riguardo la ricostruzione storica sui titoli di competenza compiuta da J. Llobell: «El fuero del cuasidomicilio establecido en el CIC 17 fue utilizado frecuentemente de modo fraudulento para introducir una causas de nulidad del matrimonio ante un tribunal que difícilmente podía comprobar la veracidad de las pruebas presentadas por las partes privadas y, consecuentemente, declarar la nulidad del vínculo de modo contrario a la verdad. Estos abusos motivaron, en 1929, la promulgación de una instrucción en la que, tras describir la gravedad del problema (se corría el riesgo de introducir el divorcio en la praxis de la Iglesia), se prescribían pormenorizadas cautelas para la aceptación de la demanda (que debía ser rechazada en favor del tribunal del domicilio o del lugar de celebración del matrimonio) y se responsabilizaba al defensor del vínculo del control sobre la actuación del tribunal al respecto. La Instr. *Provida* (1936) dedicaba el entero a. 5 a recordar la vigencia de la norma del 1929 y, en 1940, la CPI precisó algunos aspectos de la competencia de la S. Congregación para los Sacramentos respecto al fuero del cuasidomicilio» (*Comentario c. 1673*, in *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, a cura di A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, iv/1, Pamplona 2002, p. 1841).

³⁰ Non è troppo felice secondo la logica e la tecnica normativa che il Legislatore riconosca l'esistenza di tribunali che decidono «più favorevolmente» le cause (can. 1488 § 2), ma il fatto più grave purtroppo è il riscontro del fenomeno che ha ingenerato la previsione. La pratica dei *tribunalia favorabilia* ha dato luogo tra l'altro ad una certa attenzione da parte della letteratura: S. FIOCCO, *La tutela penale della famiglia nel processo matrimoniale canonico*, «Apollinaris», 76 (2003), pp. 529-542; J. LLOBELL, *I patroni stabili e i diritti-doveri degli avvocati*, «Ius Ecclesiae», 13 (2001), pp. 89-91; E. ZANETTI, *Fraudolenta sottrazione di cause matrimoniali ai competenti tribunali da parte di avvocati e procuratori (can. 1488 § 2). Commento a un canone*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 20 (2007), pp. 156-166.

³¹ Il rischio di aggirare o manipolare le maglie del sistema può essere più accentuato in presenza di sedicenti professionisti disonesti, ma è deprecabile che ci siano disparità di trattamento in ragione del tribunale adito e che, magari inconsapevolmente, si accetti un simile traffico o “contrabbando” di cause.

³² Una malintesa fungibilità dei titoli potrebbe indurre le parti più smalziate, magari a

Al di là dei profili sanzionatori o tutori, riteniamo che l'eventuale e, ci auguriamo, piuttosto remota discrasia tra facilitazione dell'accesso e rispetto della vicinanza del giudice richieda solo particolare accortezza e cautela. Il Vicario giudiziale, attenendosi al nuovo dettato codiciale, dovrà vagliare gli estremi della propria competenza. Il carattere propositivo e collaborativo dell'instaurazione del giudizio prefigurato dalla riforma soprattutto per quanto concerne il processo più breve giustifica indicazioni e suggerimenti che non abbiano però una valenza dilatoria o defatigatoria. Una proposizione della domanda che contrastasse con la logica della più immediata e semplice prossimità dovrebbe indurre quantomeno a una certa riserva e circospezione circa la rettitudine dell'istanza. Ad evitare abusi e prevaricazioni, riteniamo peraltro che possano conservare validità i parametri prudenziali fissati dalla *Dignitas connubii* a proposito della attenta valutazione del quasi-domicilio³³ e del luogo di raccolta delle prove.³⁴ La maggioranza delle prove peraltro deve valutarsi anche qualitativamente.³⁵ Non si tratta dunque di porre ostacoli o restrizioni ingiustificati, ma di evitare rilassamenti o improprietà nell'interpretazione della legge.

Una possibile sfasatura o incongruenza rispetto alla logica della vicinanza, già rilevata da alcuni autori,³⁶ è stata la riserva al tribunale di terza istanza dell'esame della *nova causae propositio*.³⁷ La soppressione dell'obbligo della

fronte di deprecabili lungaggini o attese in loco, a riproporre la stessa istanza altrove, cercando di aggirare il meccanismo della prevenzione.

³³ «§ 1. Per provare il domicilio canonico delle parti, e soprattutto il quasi-domicilio, di cui ai cann. 102-107, nel dubbio non è sufficiente la semplice dichiarazione delle parti, ma si richiedono idonei documenti sia ecclesiastici che civili, o in mancanza di questi altri elementi di prova. § 2. Qualora si asserisce che il quasi-domicilio è stato acquisito con la dimora nel territorio di qualche parrocchia o diocesi, congiunta con l'intenzione di rimanervi per almeno tre mesi, si dovrà accertare con cura particolare se le disposizioni del can. 102, § 2 risultino effettivamente osservate» (art. 11 DC). In merito alla persistenza della validità di molte prescrizioni della *Dignitas connubii* un'attenta ricostruzione è stata operata da DANIEL, *An Analysis of Pope Francis' 2015 Reform...*, pp. 460-464, che non ricomprende appunto nell'avvenuto superamento l'art. 11 e l'art. 14 appresso riportato. Nello stesso senso anche PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos...*, p. 641 (nt. 30).

³⁴ «Nel valutare se un determinato tribunale sia effettivamente quello in cui deve essere raccolta la maggior parte delle prove, occorre tenere in considerazione tanto le prove che si prevede siano addotte dall'una e dall'altra parte, quanto quelle che debbono essere acquisite d'ufficio» (art. 14 DC).

³⁵ Cfr. ad es. C. M. MORÁN BUSTOS - C. PEÑA GARCÍA, *Nulidad de matrimonio y proceso canónico. Comentario adaptado a la Instrucción «Dignitas Connubii»*, Madrid 2008, pp. 72-73, M. J. ARROBA CONDE, *La competencia (artt. 8-21)*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii». Parte seconda: la parte statica del processo*, Città del Vaticano 2007, pp. 40-41.

³⁶ Cfr. ad es. PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos...*, p. 659, J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. «Mitis iudex»*, «Ius Ecclesiae», 28 (2016), pp. 31-33.

³⁷ Cfr. can. 1681.

doppia decisione conforme ha determinato l'esecutività anche della sentenza di primo grado non appellata.³⁸ L'impugnazione straordinaria pertanto avrebbe potuto essere deferita semplicemente al giudice superiore (in molti casi il tribunale locale d'appello). La soluzione avrebbe reso più agevole, spedito ed economico il rimedio. La conformità agli ordinari principi e soprattutto la promozione della vicinanza e sinodalità dell'amministrazione della giustizia avrebbero suggerito la previsione anche dell'ipotesi locale.³⁹ Il Legislatore però ha conservato la disciplina precedente,⁴⁰ optando presumibilmente, considerata la straordinarietà della domanda, per la maggior garanzia e coscienziosità dell'esame dato dalla particolare qualificazione del giudice. La scelta appare in linea con lo spirito della riforma, anche se la direttiva della facilitazione manifesta un certo sbilanciamento a favore dell'accesso e una minor preoccupazione per la revisione della sentenza.⁴¹

4. L'ACCESSIBILITÀ DEL “PROCESSUS BREVIOR” E LE INDICAZIONI DIRETTIVE DELLA RIFORMA

L'istituto più innovativo della riforma del processo matrimoniale è sicuramente il processo più breve davanti al Vescovo.⁴² Il *processus brevior* in un certo senso compendia e sintetizza tutte le aspirazioni e idealità concernenti la velocizzazione e lo snellimento della procedura. La “sfida” del giudizio personale *coram Episcopo* esprime infatti il desiderio di ottenere una soluzione rapida, efficace e convincente delle cause senza sminuire il rigore e l'attenzione di un accertamento giudiziario.⁴³ Si tratta quindi di una forma di amministrazione della giustizia estremamente qualificata e affidabile non un ripiego o un espediente di comodo.⁴⁴ Solo la prassi e l'esperienza permetterà

³⁸ Cfr. can. 1679.

³⁹ Cfr. anche *Sussidio applicativo MIDI*, pp. 10-11 (*La sinodalità nel servizio pastorale della giustizia*).

⁴⁰ Cfr. art. 290 § 1 DC.

⁴¹ W. L. Daniel in maniera forse troppo netta parla di «Legislative Suspicion against Judicial Appeals» (*An Analysis of Pope Francis' 2015 Reform...*, p. 454).

⁴² Cfr. il ns., *Il processo matrimoniale più breve...*; G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)», 10 (2016), 14.III.2016, pp. 1-76 (questa parte è dedicata interamente al *processus matrimonialis brevior*); W. L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of “Manifest Nullity” of Marriage*, «The Jurist», 75 (2015), pp. 539-591; C. M. MORÁN BUSTOS, *El proceso “brevior” ante el Obispo diocesano*, in *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, Ed. M. E. Olmos Ortega, Madrid 2016, pp. 125-175.

⁴³ Circa il significato, l'impegno e le incertezze nell'attuazione della riforma cfr. anche M. DEL POZZO, *Nullità matrimoniale: la sfida del “processo breve” davanti al Vescovo* (intervista), «Zenit (www.zenit.org)», servizio quotidiano del 4.IV.2016.

⁴⁴ Vale la pena ribadire ancora una volta che i valori perseguiti dall'intervento normativo non si riducono solo alla celerità, semplicità, prossimità, economicità del giudizio, ciò esprimerebbe una lettura reale ma parziale del dettato e, soprattutto, della *ratio* legislativa,

di valutare l'effettiva incidenza e portata statistica dell'istituto, non si tratta comunque, almeno nell'*intentio* palesata all'atto della presentazione, di una modalità troppo residuale o marginale.⁴⁵ Non si può comprendere d'altronde il problema della "concorrenza materiale e della differenziazione procedimentale" tra il Vicario giudiziale diocesano e interdiocesano senza cogliere i principi e le linee portanti della nuova disciplina.

L'accessibilità e prossimità della giustizia matrimoniale canonica, che animano tutto l'impianto della riforma, trovano una rilevanza speciale nel processo brevior. Il recupero della centralità del Vescovo diocesano implica d'altronde che il diretto coinvolgimento del "giudice naturale" nelle richieste dei propri fedeli costituisca la prima e più elementare forma di giurisdizione. Il Vescovo-Giudice dovrebbe anzi fornire la garanzia e, in un certo senso, il prototipo di un'istanza giudiziaria onnipresente e facilmente raggiungibile.⁴⁶ Il metodo predisposto dal Legislatore, com'è noto, è stato però la previsione di un percorso preferenziale o di uno "scivolo" che conduce alla cognizione episcopale solo le cause di pronta soluzione.⁴⁷ Fermo restando la funzione imprescindibile di filtro o vaglio previo da parte del Vicario giudiziale, si è andato precisando in via interpretativa che tale attribuzione competerebbe solo al *Vicarius iudicialis dioecesanus*.⁴⁸ La competenza in me-

il ripensamento non solo della procedura ma della struttura dell'apparato giudiziario ecclesiastico involge anche la promozione e il coinvolgimento diretto della funzione episcopale, l'attenzione e la cura pastorale delle famiglie in crisi, la riforma premia dunque l'ecclesialità ed effettiva prossimità del servizio giudiziario.

⁴⁵ Cfr. Mons. Bunge nel suo intervento a braccio alla presentazione del documento ha lasciato intendere che non si tratterebbe di una forma sporadica: «*Processo breve* (evitare i termini "sommario" e "amministrativo") per evidenti nullità di matrimonio. Si tratta di aprire alle "masse". [...] Si potrebbe obiettare, come farebbe il Vescovo a decidere un numero elevato di casi. La risposta è duplice: in una regione non si avrebbero solo i Tribunali regionali o interdiocesani, ma il Vescovo in ogni diocesi in casi ovviamente semplici; secondo, il Vescovo sarà assistito dal personale del suo Tribunale» (*Conferenza Stampa di presentazione*, 8.IX.2015, in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/09/08/0654/01439.html#bunge>, cons. 21.III.2016). Per contro c'è chi ha ritenuto che l'ipotesi sia abbastanza straordinaria: «In another respect, however, a careful examination of the institute reveals that its use is designed to be exceptional and even somewhat rare in practice» (DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process...*, p. 590); «El proceso breve, tal como ha sido configurado por el legislador, aparece como un proceso extraordinario y excepcional, y como tal debería ser aplicado en la praxis forense canónica» (MORÁN BUSTOS, *El proceso "brevior"...*, p. 175). Proponiamo per una ricostruzione mediana o intermedia tra le due posizioni: si può trattare di un processo relativamente frequente e usuale anche se non dovrebbe mai costituire la via tipica e abituale di dichiarazione della nullità matrimoniale.

⁴⁶ La forma processuale abbreviata non è però un rimedio per sopperire all'assenza di mezzi giudiziari o una scorciatoia organizzativa.

⁴⁷ Cfr. can. 1683.

⁴⁸ «Se, al contrario, entrambi i coniugi o uno di essi col consenso dell'altro, resi edotti della possibilità di chiedere il processo più breve, domandino quest'ultimo a norma del can. 1683 n. 1, e ricorrono le circostanze previste dal can. 1683 n. 2, il Vicario giudiziale del Tribunale Viciniore o Interdio-

rito all'esame pregiudiziale della domanda, come adombrato anche da una Risposta particolare del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi,⁴⁹ pure in caso di accesso da parte del Vescovo a un tribunale interdiocesano o vicinioro sarebbe riservata al Vicario giudiziale diocesano.

Con realismo e comprensione delle possibili difficoltà locali, il *Sussidio applicativo della Rota Romana* ha delineato conseguentemente delle misure operative per non paralizzare o bloccare il meccanismo procedimentale.⁵⁰ Tale documento sembra voler garantire appunto la *possibilità di esplicazione universale del processo più breve*. Il *Sussidio applicativo* a proposito degli *Immediati provvedimenti del Vescovo diocesano* si sofferma specificamente sull'organizzazione del *tribunale diocesano*.⁵¹ In caso di impossibilità di costituire nell'immediato un proprio tribunale il *Sussidio* distingue tra il processo ordinario e quello brevioro.⁵² Riguardo al *processus brevior* il documento delinea in sequenza quattro ipotesi: 1) normale costituzione del Vicario giudiziale diocesano; 2) inesistenza del Vicario giudiziale, ma presenza in diocesi di persona qualificata ed esperta (possibilmente chierico ma eventualmente anche laico) che può svolgere il relativo compito; 3) ausilio di un sacerdote titolato di altra diocesi; 4) affidamento dell'istruzione della causa al tribunale vicinioro.⁵³ Il prospetto presenta insomma una graduazione o successione logica di casi. Alla stregua del richiamato testo di supporto direttivo e interpretativo la promozione della dimensione diocesana e della vicinanza della giustizia si

cesano, invii il Libello al Vicario giudiziale del Tribunale diocesano competente il quale, in conformità ai criteri del Vescovo diocesano, stabilirà con proprio decreto a norma del can. 1685, che la causa sia trattata col processo *brevioro*, determinerà la formula del dubbio, nominerà l'istruttore e l'assessore e citerà per la sessione tutti coloro che devono parteciparvi» (*Sussidio applicativo MIDI*, p. 25). Lo stesso *Sussidio* precisa successivamente: «Il libello, presentato al Vicario giudiziale diocesano, ...» (p. 36).

⁴⁹ «Dovrà, invece, avvalersi di due uffici che devono dare al Vescovo diocesano l'aiuto di cui ha bisogno per poter giudicare: il *Vicario giudiziale*, la cui nomina in modo stabile è anche precettiva (can. 1420 § 1 CIC) e che dovrà accettare il libello che introduce la causa (artt. 15-16 Regole procedurali), e il *Difensore del vincolo* (cann. 1435-1436 CIC), che dovrà agire necessariamente nel processo» (PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Risposta particolare circa l'applicazione del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Prot. N. 15201/2015, 18.XI.2015).

⁵⁰ Cfr. *Sussidio applicativo MIDI*, pp. 18-19. In merito al valore normativo e alla portata del documento sono state formulate severe riserve da G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte prima)*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)», 9 (2016), 7.III.2016, pp. 47-51.

⁵¹ Cfr. *Sussidio applicativo MIDI*, I. *Immediati provvedimenti del Vescovo diocesano*, pp. 13-21.

⁵² «*Che cosa accade se non si può costituire nell'immediato il proprio Tribunale?* Bisogna distinguere a seconda che si tratti di processo *ordinario* o *brevioro*» (*Sussidio applicativo MIDI*, p. 18).

⁵³ Le ipotesi qui riportate sono formulate in termini abbastanza semplici e diretti (evitando tecnicismi e rigorose caratterizzazioni) come punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (*Sussidio applicativo MIDI*, p. 19). Le soluzioni alternative presentate non risolvono tutte le perplessità che si possono porre e contengono difficoltà per l'inquadramento formale della figura.

esplicitano proprio nel riconoscimento della concreta possibilità di attuazione del *processus brevior*. Lo scopo evidente delle indicazioni è di rendere praticabile *semper et ubique* il processo brevior. Anche qualora non ci siano le condizioni per la costituzione di un autonomo tribunale, ci sarà comunque la possibilità di ricorrere *in loco* (solo qualora sussistano entrambe le condizioni previste dal can. 1683) al giudizio del Vescovo. L'accessibilità in pratica è massimamente riconosciuta e tutelata nel processo abbreviato.

La flessibilizzazione del sistema dunque comporta anche il conferimento degli strumenti o delle facoltà per cercare di attuare il disposto. Attraverso il Sussidio applicativo è palese che nell'esecuzione della riforma interessa facilitare l'accesso al proprio Vescovo. Stando alle indicazioni operative descritte si configura un "soggetto assimilato" al Vicario giudiziale quanto all'esame della domanda. L'addetto non integra certo un atipico ministro del tribunale⁵⁴ o una forma di dispensa dai requisiti⁵⁵ ma un sostituto o supplente *ad mansionem*. L'incaricato *ex nn. 2 e 3* del Sussidio ha un intrinseco carattere di contingenza e provvisorietà (è chiaro che si tratta di una *extrema ratio*). La logica che presiede l'attribuzione di compiti giudiziari in questo caso pare la *delega temporanea di funzioni*. In un certo senso al decentramento organico di mansioni nella forma della vicarietà, caratteristica dell'organizzazione giudiziaria ecclesiastica moderna, si sostituisce o ripristina l'eventualità della delega.⁵⁶ Nel *processus brevior* il titolare proprio della potestà (il Vescovo diocesano o il soggetto ad esso equiparato)⁵⁷ può conferire le specifiche attribuzioni del Vicario giudiziale (mancante) a un facente funzione costituito *ad hoc*. Il Vescovo, nei limiti della sua disponibilità, provvede anche alla concreta modalità di strutturazione del servizio giudiziario diocesano.⁵⁸

⁵⁴ Tale possibilità è esclusa dall'art. 37 DC: «Al di fuori di quelli che sono previsti nel Codice, nel tribunale non può essere costituito alcun altro ufficio».

⁵⁵ Una deroga dai titoli e dalle qualità richieste richiederebbe un provvedimento della Segnatura e comunque pare rara nella prassi del Dicastero (cfr. G. P. MONTINI, *La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* [art. 124, n. 2, 2^a parte, cost. ap. *Pastor bonus*], «Periodica», 94 [2005], pp. 55-80, spec. p. 77).

⁵⁶ La figura del giudice delegato è stata la forma storica tipica di esercizio della giurisdizione episcopale fino alla modernità. Cfr. J. LLOBELL, *La delega della potestà giudiziaria nell'ordinamento canonico*, in *Escritos en honor de Javier Hervada*, Pamplona 1999, pp. 459-472; M. DEL POZZO, voce *Juez delegado*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, coord. y dir. J. Otaduy - A. Viana - J. Sedano, IV, Cizur Menor 2012, pp. 892-896.

⁵⁷ Cfr. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve...*, pp. 59-64.

⁵⁸ La centralizzazione normativa impedisce al Vescovo di disporre degli aspetti procedurali del processo brevior (requisiti e svolgimento), gli riserva tuttavia una certa discrezionalità per quanto concerne i profili direttivi e organizzativi. A manifestare la dipendenza organica dell'operato del Vicario giudiziale, d'altronde lo stesso *Sussidio applicativo MIDI* aggiunge la clausola: «in conformità ai criteri del Vescovo diocesano» (l'identica formula è utilizzata alle pp. 24 e 25).

Bisogna considerare comunque che il Tavolo di lavoro istituito presso la CEI ha previsto al riguardo: «Per l'accesso al processo *brevior*, il Vicario giudiziale, al quale il Vescovo diocesano affidi l'esame del libello, valuta lo stesso in conformità ai criteri del Vescovo, al quale è ultimamente affidata la decisione».⁵⁹ Alla stregua del criterio ermeneutico fornito, sarebbe rimessa dunque al singolo Vescovo la decisione in merito all'Officiale competente per il processo brevior. La soluzione individuata (autorevole quanto ragionevole) ha recepito d'altronde la scelta adottata da diversi tribunali regionali italiani che hanno conservato l'univoca competenza del Vicario giudiziale interdiocesano.⁶⁰

5. LA POSSIBILE DEROGA ALLA UNIVOCITÀ DELLA GIURISDIZIONE “RATIONE OBIECTI”

L'implementazione del processo brevior nel sistema canonico non è privo di conseguenze per l'organizzazione ecclesiastica e per la ripartizione organica delle attribuzioni dei Vicari giudiziali. Il “doppio binario” che a mente del can. 1676 § 2 consente non solo l'introduzione ma anche la “conversione” del rito (ordinario e più breve) da parte del Vicario giudiziale, si è poi concretato, almeno in una ipotesi applicativa, nel “canale diretto” di avvio del *processus brevior*, affidato però al Vicario giudiziale diocesano o al soggetto ad esso assimilato.⁶¹ In pratica, tenendo conto pure della situazione globale della Chiesa,⁶² si è cercato di favorire l'immediatezza e sollecitudine della trattazione dei casi più semplici e di garantire almeno un'istanza minimale di giurisdizione estremamente prossima ai fedeli. Al di là degli aspetti formali o normativi della questione, la soluzione ermeneutica non può ritenersi scontata e, in parte, forse supera il disposto codiciale,⁶³ dovrebbe ad ogni modo

⁵⁹ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Testo del tavolo di lavoro*, 20.VII.2016, n. 5. Il “Tavolo di lavoro”, coordinato dalla Segreteria della CEI, ha riunito il Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e il Decano del Tribunale Apostolico della Rota Romana.

⁶⁰ Cfr. anche SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Lettera circolare “Intermunera” sullo stato e l'attività dei Tribunali*, 30.VII.2016, Prot. n. 51712/16 VT, § 11.6, che suggerisce in via più generale l'esistenza di diverse possibilità di accesso al brevior («[...] lo stesso processo matrimoniale più breve – secondo le norme emanate – è strettamente connesso al Tribunale diocesano o eparchiale o interdiocesano o intereparchiale»), con la relativa distinta modulistica di relazione (*Causae nullitatis matrimonii per processum breviorum coram Episcopo pertractatae [pro solis Tribunalibus dioecesanis/interdioecesanis]*).

⁶¹ Cfr. *supra* nt. 48. Nella “ipotesi estrema” dell'istruzione affidata al Tribunale viciniore (cfr. *supra* nt. 53) sarà il Vescovo stesso a fare le veci del Vicario giudiziale.

⁶² In diverse parti del mondo si constata l'assenza di tribunali e di persone preparate.

⁶³ La giurisdizione del tribunale interdiocesano (e quindi le attribuzioni del relativo Vicario giudiziale) sembrerebbe riferita all'oggetto affidato: «I tribunali di cui al § 1 [interdiocesani], possono essere costituiti per tutte le cause oppure soltanto per determinati generi di cause» (can. 1423 § 2).

evitare incertezze e contrasti e un'eventuale duplicazione della cognizione. L'adozione dell'indicazione ha il vantaggio probabilmente della praticità e rapidità dell'istanza ma comporta qualche scompensamento per l'organicità e la razionalità del sistema.

Un principio dell'ordinamento processuale canonico finora abbastanza assodato era l'esclusività della cognizione territoriale del tribunale per materia. L'oggetto (in questo caso la dichiarazione di nullità del matrimonio) spettava al giudice specificamente designato dal titolare proprio della potestà giudiziaria o previsto dalla legge.⁶⁴ Una volta attribuita la giurisdizione *ratione materiae* col decentramento organico di funzioni, essa rimaneva fissata *pro universis causis eodem obiecto*, non potevano esistere due tribunali ugualmente competenti in base allo stesso criterio. Anche l'eventuale (e peraltro persistente) concorrenza dei titoli di competenza non incideva chiaramente sulla configurazione interna dei relativi giudici.⁶⁵ La dissociazione tra Vicario giudiziale interdiocesano e Vicario giudiziale diocesano si giustificava proprio in ragione della distinzione degli ambiti affidati a ciascuno.⁶⁶

La riforma non ha comportato solo un nuovo strumento processuale (*processus brevior*), ma anche la possibilità di un autonomo e specifico canale d'ingresso. La promozione della dimensione diocesana della giustizia matrimoniale, salvaguarda, com'è noto, la facoltà del ricorso al tribunale interdiocesano o viciniore. In questa eventualità, oltre al Vicario giudiziale diocesano o assimilato, ci sarà un Vicario giudiziale interdiocesano o viciniore che potrà conoscere lo stesso tipo di cause. La preservazione della logica del sistema avrebbe potuto riservare ad un unico Vicario giudiziale ogni determinazione circa il rito da seguire (ordinario, più breve o documentale).⁶⁷ L'assetto applicativo delineato ha supposto invece una riserva di cognizione diocesana limitatamente al processo brevior. L'innovazione procedimentale ha comportato dunque un cambiamento di linea direttiva: dall'unicità della giurisdizione *ratione materiae* si è passati al possibile concorso di attribuzioni sullo stesso oggetto. Non essendo conveniente però sopporre la contestuale competenza di entrambi i ministri, l'eventuale concorrenza materiale si risolve in base alla scelta procedimentale effettuata.

L'apprezzabile desiderio di predisporre un adeguato e solerte servizio ha comportato in pratica la facoltà di un canale diretto di inoltrare al Vescovo

⁶⁴ Si tratta del caso previsto dal m. p. *Qua cura* e dagli atti istitutivi degli altri tribunali regionali prima dell'entrata in vigore del Codice, cfr. anche C. ZAGGIA, *I tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa*, in «*Dilexit iustitiam*». *Studia in honorem Aurelii Card. Sabbatani*, a cura di Z. Grocholewski - V. Cárcel Ortí, Città del Vaticano 1984, pp. 119-153.

⁶⁵ In base al titolo si determinava il tribunale competente e il possibile cumulo si risolveva con la prevenzione.

⁶⁶ Cfr. *supra* nt. 9.

⁶⁷ Questa scelta avrebbe destituito di fatto il Vicario giudiziale diocesano di ogni funzione, almeno nelle cause di nullità matrimoniale, una volta superato l'intervento nella configurazione dei titoli di competenza.

anche in presenza di un altro Ufficiale competente *ratione materiae* (cause di nullità matrimoniale) in via ordinaria. La necessità di rivolgersi al Vicario giudiziale diocesano o al soggetto assimilato non esclude comunque la possibilità del Vicario giudiziale interdiocesano o viciniore di rimettere la causa introdotta dinanzi al relativo tribunale al Vicario giudiziale diocesano per il giudizio personale del Vescovo.⁶⁸ Gli scompensi o le difficoltà derivano proprio dall’evenienza degli “incroci” tra rito ordinario e abbreviato. L’impianto del *Mitis iudex* prospetta infatti una sorta di interazione e continuità tra i due modelli procedurali affidati al vaglio del *Vicarius iudicialis*. Al ministro peraltro è riservata anche una funzione di orientamento e indirizzo (soprattutto per quanto concerne il *processus brevior*⁶⁹). Il Vicario giudiziale interdiocesano e viciniore non può che rimettere le parti innanzi al Vicario giudiziale diocesano per valutare i presupposti della celebrazione del processo più breve. Viceversa, qualora il Vescovo avesse optato per la costituzione di un tribunale interdiocesano o l’adesione ad un tribunale viciniore,⁷⁰ il Vicario giudiziale diocesano dovrebbe rinviare al Vicario giudiziale interdiocesano o viciniore per l’inoltro del processo contenzioso ordinario. Fermo restando la piena autonomia e discrezionalità della valutazione, il giudizio del primo Vicario giudiziale non è evidentemente vincolante per l’altro.⁷¹ Eventuali divergenze possono comportare appesantimenti o lungaggini non trascurabili, se non addirittura una sorta di stasi o paralisi in caso di contrasti o incomprensioni.⁷² Il coordinamento e lo scambio dovrebbero evitare pregiudizi ai fedeli ma non possono sminuire la serietà e coscienziosità della verifica di ciascuno.

6. UN PROCESSO IN CAMMINO

Occorre con onestà e rigore rilevare che le difficoltà da ultimo rilevate hanno un carattere di “mera eventualità” e di “supposta temporaneità”. I contrasti non solo sono legati a divergenze non oltremodo probabili, ma possono

⁶⁸ Cfr. *supra* nt. 61. Non riteniamo che il Vicario giudiziale *ad quem* sia vincolato alla valutazione del Vicario giudiziale *a quo*, sarebbe tuttavia estremamente deprecabile un eventuale “palleggiamento” della causa tra i due ministri.

⁶⁹ Cfr. art. 15 RP.

⁷⁰ Circa la figura del tribunale viciniore o sussidiario cfr. M. DEL POZZO, *Dal “tribunale limitrofo” al “tribunale sussidiario”: una proposta di miglior sistemazione concettuale della nozione*, in «*Iustitia et iudicium*». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. Kowal - J. Llobell, III, Città del Vaticano 2010, pp. 1627-1644.

⁷¹ Dubbi o incertezze derivano anche dal contenuto della prestazione demandata all’Ufficiale. Qualora il Vicario giudiziale ritenesse che l’azione potrebbe avviarsi al processo più breve ma manca il consenso dell’altro coniuge, conviene che chieda subito l’assenso per poi dire che debbono rivolgersi altrove o è preferibile che rinvii direttamente l’istante al Vicario giudiziale diocesano col rischio di vederselo tornare infruttuosamente?

⁷² Sarebbe estremamente spiacevole che un mezzo di velocizzazione si trasformasse in un ostacolo. Un Vicario giudiziale potrebbe ritenere non praticabile la via suggerita dall’altro. Il difetto di *fumus boni iuris* potrebbe a sua volta rendere infruttuoso il rinvio al processo ordinario presso un tribunale interdiocesano o viciniore decretato dal Vicario giudiziale diocesano.

sorgere solo là dove si dia una differenziazione tra i Vicari giudiziali, ipotesi che non dovrebbe rappresentare una situazione troppo abituale o normale.⁷³ La “temporaneità” della concorrenza deriva dall’aspirazione (in tempi ragionevolmente piuttosto lunghi) a superare forme diverse dall’amministrazione diocesana della giustizia matrimoniale. La radicazione, diffusione e funzionalità dei tribunali interdiocesani non lascia presagire uno sviluppo rapido del sistema.⁷⁴ La piena attuazione del disegno o del quadro finale della riforma insomma ristabilirà automaticamente la coerenza e organicità del sistema giudiziario ecclesiastico.⁷⁵ La legislazione non può che confrontarsi però con la situazione effettiva e presente. La teorica temporaneità della disfunzione rischia infatti di essere assai protratta se non persistente.⁷⁶

Le considerazioni appena esposte aiutano a comprendere la congenita contingenza di ogni valutazione nell’attesa di una maggior esplicitazione e radicazione degli effetti del cambiamento intervenuto (si pensi anche alla diversificata soluzione italiana). Il richiamo alla congiuntura storica apre allora la strada a una visione prospettica più ampia e profonda di esame della normativa. La *dinamicità temporale* della revisione operata può essere colta in due livelli o momenti.

Nel *breve periodo* è indispensabile una fase di rodaggio e applicazione e di conseguente affinamento e perfezionamento del meccanismo procedimentale. Pretendere uno strumento ultimato e compiuto solo sulla carta o in laboratorio sarebbe fuori del tempo e della realtà. I limiti e le disfunzioni tecniche possono e debbono essere corretti e integrati in corso d’opera col concorso degli operatori e degli studiosi.⁷⁷ La categoria e promozione della “sinodali-

⁷³ L’esclusiva competenza del Vicario giudiziale diocesano, che *ad mentem Legislatoris* costituisce la soluzione tipica e ideale, elimina in radice ogni possibile divergenza.

⁷⁴ La fruttuosità e felice esperienza dei tribunali interdiocesani e regionali in tante zone non deve condurre a scelte di revoca o soppressione avventate o disavvedute. Per quanto ci sembri indubbio il favore nei confronti del tribunale diocesano, il Legislatore, e la relativa *mens* è esplicita in tal senso (cfr. *La “mens” del Pontefice sulla riforma dei processi matrimoniali* resa nota dal Decano della Rota Romana il 4 novembre 2015 e pubblicata in «L’Osservatore Romano», 8.XI.2015, p. 8, n. 2), non preclude la conservazione e costituzione di tribunali interdiocesani soprattutto di livello endoprovinciale. Un discorso diverso riguarda i tribunali vicini che proprio a motivo del loro carattere intrinsecamente sussidiario o suppletivo costituiscono soluzioni estreme e auspicabilmente da superare.

⁷⁵ Le insufficienze logiche sono un incentivo indiretto a realizzare compiutamente, senza però fretta e sbrigatività, il disegno legislativo.

⁷⁶ Le indicazioni fornite denotano una certa dinamicità e un positivo desiderio di riconformazione dell’apparato giudiziario, cfr. ad es. la decisione di smembrare il tribunale regionale siculo, CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA, *Comunicato finale*, Palermo, 3-4.III.2016 (http://www.chiesedisicilia.org/cesi/allegati/5023/comunicato_finale_marzo_2016.pdf cons. 21.III.2016). BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale...*, pp. 12-44, menziona altri casi di tribunali italiani.

⁷⁷ Il pregio principale del modello canonico è di compensare l’arretratezza tecnica e speculativa con la preservazione del senso della giustizia e dell’equità.

tà” della Chiesa può probabilmente essere applicata anche al processo canonico.⁷⁸ Il processo allora cammina e cresce assieme al popolo di Dio. Vale la pena ribadire che l’ideale della riforma non è di proporre un modello astratto e tecnicamente perfetto (meta utopica e irraggiungibile) ma una risposta concreta alle istanze ed esigenze delle persone. Si comprende allora perché il Sussidio applicativo abbia uno spiccato atteggiamento pragmatico e funzionale. Il clima di urgenza ed emergenza nell’implementazione del *processus brevior* rende comprensibile il desiderio di incentivarne l’uso ma non giustifica un’indiscriminata “creatività giudiziaria”.⁷⁹ L’apporto ermeneutico e propositivo, oltre alla Rota Romana, della Segnatura Apostolica e del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, estendendo il modello del Tavolo di lavoro per l’Italia, magari permetterà di chiarire e razionalizzare l’impianto del sistema.⁸⁰

Nel *medio-lungo periodo* occorre sottolineare che il processo cammina sempre nella storia.⁸¹ La variabilità e mutevolezza dello strumento processuale è una caratteristica della sua valenza umana e umanizzante.⁸² L’attuazione dei principi e dei valori del giusto processo richiedono scelte e opzioni largamente discrezionali e opinabili e talora sacrifici e rinunce. L’arte di legiferare aiuta a comprendere peraltro che più che all’urgenza e all’immediato conviene guardare alla durata e stabilità delle riforme.⁸³ La perennità della Chiesa invita sicuramente alla prudenza e alla pazienza ma non può essere una copertura dell’inedia e della staticità, soprattutto quando è in gioco il bene delle anime. Il presente intervento normativo nasce in un contesto di viva preoccupazione e quasi di allarme sociale per la difesa del disegno di Dio sulla famiglia. La prassi e l’esperienza aiuteranno a comprendere quanto

⁷⁸ «Proprio il cammino della *sinodalità* è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio. [...] La *sinodalità*, come dimensione costitutiva della Chiesa, ci offre la cornice interpretativa più adeguata per comprendere lo stesso ministero gerarchico» (FRANCESCO, *Discorso per la commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi*, 17.X.2015).

⁷⁹ Cfr. rif. *supra* nt. 55.

⁸⁰ Di fronte all’improvviso cambiamento si sono registrate finora talune tensioni o contrasti tra i diversi Dicasteri che hanno creato disorientamento e confusione tra gli addetti (cfr. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale...*, pp. 12-44). La riappropriazione delle specifiche competenze e il coordinamento organico in un regime di normalità e collaborazione dovrebbe aiutare invece a parlare con una sola una voce o almeno univocamente.

⁸¹ Cfr. A. BECCIU, *Il vescovo giudice nella riforma di Papa Francesco*, «L’Osservatore Romano», 4.XI.2015.

⁸² Cfr. J. LLOBELL, *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell’essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, in *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, a cura di C. J. Errázuriz M. - L. Navarro, Milano 2000, pp. 267-300; M. DEL POZZO, *Riflessioni sul ruolo della fede e della ragione nel processo canonico*, in *Fede e Ragione. Le luci della verità. In occasione del decimo anniversario dell’enciclica Fides et ratio*, a cura di A. Porras, Roma 2012, pp. 425-436.

⁸³ Cfr. anche E. BAURA, *Profili giuridici dell’arte di legiferare nella Chiesa*, «Ius Ecclesiae», 19 (2007), pp. 13-36.

la semplificazione e lo snellimento dei processi matrimoniali incentiverebbero il ricorso alla giustizia ecclesiastica. Le statistiche o la sociologia giudiziaria non devono condizionare la valutazione delle soluzioni ma possono costituire un valido elemento di riflessione e analisi e magari manifestare che l'entità del problema è meno grave di quanto fosse paventato.⁸⁴ Per esaminare l'incidenza pratica della presente riforma occorreranno comunque anni e l'onesta e attenta considerazione di molteplici fattori, cercando di guardare alla storia e non di inseguire la cronaca o l'approvazione mediatica. Sarebbe sbagliato sorprendersi del cambiamento e ancor più "remare contro" o osteggiare le innovazioni.⁸⁵ Una sensazione di provvisorietà, precarietà o incertezza strutturale sarebbe quanto mai deleteria. La vera sfida è allora il passaggio dalla logica della novità e in parte dell'emergenza alla cultura della continuità e della vigile normalità.⁸⁶

I problemi e i rilievi sollevati fanno comprendere che la riforma matrimoniale processuale non comporta solo un mutamento procedurale, coinvolge anche i principi e la logica del sistema. Abbiamo già puntualizzato che la svolta legislativa incide profondamente sull'organizzazione giudiziaria ecclesiastica.⁸⁷ La direttiva prioritaria e l'emergenza più sentita di ogni riordino o innovazione resta ad ogni modo la *selezione e formazione di persone preparate*. L'incentivo quantitativo e qualitativo degli addetti è la vera garanzia del successo dell'iniziativa normativa e l'unica valida risposta alla domanda di giustizia dei fedeli. Si potrebbero quindi supporre *ad mentem Legislatoris* tre futuribili e progressivi *livelli di attuazione ed evoluzione dell'apparato*: 1) tutte le circoscrizioni ecclesiastiche siano dotate di un Vicario giudiziale; 2) tutte le circoscrizioni ecclesiastiche dispongano di un proprio tribunale; 3) tutte le circoscrizioni ecclesiastiche possano garantire un giudice collegiale.⁸⁸ Il riscontro di questi parametri può essere un buon indice di salute e vitalità

⁸⁴ L'urgenza pastorale, almeno in occidente, senza per questo misconoscere la rilevanza delle situazioni di crisi, ci sembra che riguardi più il desiderio, la fecondità e la stabilità del matrimonio (l'aspetto fisiologico della famiglia) che la "patologia" del coniugio (il recupero dei fallimenti). La preoccupante diminuzione dei matrimoni canonici determinerà peraltro un evidente calo anche del carico giudiziario.

⁸⁵ Occorre ribadire sempre che si tratta di trasformazioni organizzative e procedurali ma non sostanziali. Cfr. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve...*, pp. 26-29. L'auto-compiacimento dei "generali di eserciti sconfitti" peraltro è già stato stigmatizzato dal Papa (FRANCESCO, es. ap. *Evangelli gaudium*, 24.XI.2013, n. 96).

⁸⁶ Ciò non significa negare la possibilità di aggiustamenti e revisioni.

⁸⁷ Cfr. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica...*, pp. 1-5; ID., *Il processo matrimoniale più breve...*, pp. 57-59.

⁸⁸ La possibile deroga alla collegialità non significa disconoscere la bontà e convenienza del metodo collegiale. La conservazione o il ripristino della collegialità decisoria in primo grado può rappresentare quindi una sorta di meta finale o auspicio nella maturazione del sistema.

dell'organismo giudiziario ecclesiastico. Non sappiamo quanta strada ci resta da percorrere, la soluzione tuttavia non è affidata solo alla Provvidenza,⁸⁹ richiede anche lo zelo e la sensibilità dei Pastori.

⁸⁹ La problematica vocazionale (la penuria di clero) pone un serio vincolo all'incremento dell'apparato giudiziario.